SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero della salute

DECRETO 22 gennaio 2002.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella Farmacopea europea IV edizione. (Risoluzione AP-CSP(01)1).

02A03196

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

02A02578

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 aprile 2002, n. **59.**

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet *(Internet service provider)* ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 435):

Presentato dall'on. GIULIETTI il 4 giugno 2001.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1251 (FOLENA); 1320 (DI LUCA e FLORESTA); 1389 (BORNACIN e BOCCHINO); 1673 (LUSETTI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca: «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103».

— Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 4 *(Interconnessione)*. — 1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato *A*, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato *A*, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato *B*, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)*.

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:

a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;

c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*;

d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera *a)*, condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato *C* fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato *D*, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato *D*, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato *D*, parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche;

le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate».

«Art. 5 *(Condizioni di accesso alla rete).* — 1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato *A*, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato *E*.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego».

«Art. 7 *(Condizioni economiche di offerta).* — 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i princìpi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1° gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre il 1° gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *d)*. La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la

titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia».

«Art. 8 *(Contabilità dei costi)*. — 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato *B*, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato *G*.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:

a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:

1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;

2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi ditale fornitura, fermo quanto previsto dall'articolo.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti».

«Art. 9 *(Separazione contabile)*. — 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato *A*, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*, dette informazioni se possono contri-

buire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.».

02G0090

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 dicembre 2001, n. **489.**

Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII — Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni — articolo 45 — iscrizione scolastica;

Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

Sentito il Ministro dell'interno;

Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;

Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci».

Art. 2.

1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione.

2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalità di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sarà realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.

3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non è dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il «foglio notizie», già utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'*iter* scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonché il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del «foglio notizie», puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.

4. Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresì, sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del presente regolamento.

7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneità, l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, è soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 — Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — ai minori stranieri non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facoltà del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.

2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in materia tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.

Art. 4.

1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.

2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).

«Art.1 *(Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).* — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.

3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto della scuola secondaria superiore.

4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.

5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.

6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.

9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.

10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonchè per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purchè queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999 - serie generale - n. 203.

— L'art. 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

— L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado. Si riporta il testo dell'art. 114:

«Art. 114 *(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico).* — 1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riaper-

tura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101».

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Si riporta il testo degli articoli 138 e 139:

«Art. 138 *(Deleghe alle regioni)*. — 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera *a)*;

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

Nota bene: Le funzioni amministrative suindicate nei punti *a), b), c), d), e), f)* sono oggi attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia».

«Art. 139 (*Trasferimenti alle provincie ed ai comuni)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle provincie, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

Nota bene: L'art. 128 della Costituzione è abrogato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale fra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle provincie, ad eccezione dei conflitti fra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni».

— Per il comma 6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo.

— Il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 16 settembre 1999 - serie generale - n. 218.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 contenente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 3 novembre 1999 - Serie generale n. 258.

— Si riporta il testo dell'art. 45 (Iscrizione scolastica) del Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni:

«Art. 45 *(Iscrizione scolastica)*. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'ob-

bligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione fra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituziohe scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 113 del già citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 «Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico»: Art. 113. — 1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62 del 10 marzo 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000:

«7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 111, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

«2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità».

— Per il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 vedi in note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del Regolamento n. 323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999 - Registro n. 2, Pubblica istruzione, foglio n. 222.

«Art. 9 *(Certificazione).* — 1. La certificazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.

3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1997, n. 3, serie generale.

— Il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135, recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1999, n. 113, serie generale.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 318 «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1999, n. 21, serie generale.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (iscrizione scolastica) - Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione-Diritto allo studio e professioni vedi in note alle premesse.

02G0084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 6 marzo 2002.

Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento del Ministero degli affari esteri e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazioni dei procedimenti di spese in economia;

Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, le singole voci di spesa e i relativi limiti di spesa, per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura.

L'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amininistrazione centrale può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 2.

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilità di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e rilegatura, nonché spedizione; abbonamento a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione e traduzione di notizie diffuse a mezzo radio, televisione e altri mezzi di informazione. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

c) servizi di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

d) studi, rilevazioni ed analisi attinenti ai compiti d'istituto; studi, rilevazioni e raccolte occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle organizzazioni e associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

e) lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

f) spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

g) spese per l'organizzazione di incontri internazionali bilaterali e multilaterali, di convegni, congressi e conferenze in Italia e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici e dell'informazione privati stranieri e italiani, relative spese di rappresentanza ed ospitalità; spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; spese di rappresentanza dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti; necrologi. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tournées di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni scientifiche e cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico, dal Centro per l'informatica e dal Centro Cifra; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo,

copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalità ivi compresi i servizi alberghieri, eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

j) trasporto, facchinaggio e magazzinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi e maniglie per le bolgette diplomatiche, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonché alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

k) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazioni in genere; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, rimozione dei rifiuti; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche, assicurazioni dei beni mobili e immobili. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

l) spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con i relativi oneri accessori; progettazione di adattamenti, restauri e costruzioni di beni immobili, impianti e attività connesse; spese per i servizi di sorveglianza e di assistenza per le attrezzature e impianti di sicurezza; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonché la traduzione di libri italiani; spese per attività prescolastiche, doposcolastiche e per attività didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

m) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio; spese per il conferimento dell'incarico di «medico competente» ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

n) riparazione, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli; acquisto, noleggio e leasing previa autorizzazione ministeriale di autoveicoli e motoveicoli; acquisto di pezzi di ricambio per i suddetti; tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

o) servizi di giardinaggio, acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto, manutenzione e riparazione di impianti tecnici degli edifici; fornitura e installazione di apparati impiantistici; smaltimento di rifiuti pericolosi, distruzione dei materiali di risulta già utilizzati per il confezionamento delle bolgette; derattizzazione e disinfestazione. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

p) spese per acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche, crittografiche, elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per la archiviazione e l'elaborazione di dati e relative reti; stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza; hardware e software; apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

q) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività sportive, tecniche ed artistiche; acquisto divise. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

r) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

s) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonché spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettività e gli interessi italiani all'estero; acquisizione di beni e servizi per iniziative di pace ed umanitarie; spese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

t) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

u) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

v) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti o in attesa della stipula dei contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché dell'esecuzione del contratto. € 130.000 per la sede centrale, € 60.000 per le sedi estere;

w) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. € 130.000 per la sede centrale e per le sedi estere;

z) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti paragrafi. € 130.000 per la sede centrale, € 5.000 per le sedi estere.

Art. 3.

Le procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione dei beni e servizi elencati al precedente art. 2 sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro degli affari esteri ad interim
BERLUSCONI

02A03929

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dumitriu Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dumitriu Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Dumitriu Elena, nata a Birzesti (Romania) il giorno 19 aprile 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dumitriu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A03886

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 marzo 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002 e del 14 gennaio 2002 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco di Toffia (Rieti) protocollo n. 348 del 4 febbraio 2002 con la quale viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune alla zona climatica «D»;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/254 del 5 febbraio 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Toffia, in provincia di Rieti, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato al comune di Toffia vanno attribuiti 1830 gradi-giorni e confermata la zona climatica D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Toffia in provincia di Rieti, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
RI	D	1830	262	Toffia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03928

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2002.

Amminissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ai sensi della legge n. 46/1982 e n. 346/1988 pari ad € 499.145,63.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate dal Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella riunione del 13 febbraio 2001, ed in particolare per il progetto presentato dalla Comet costruzioni metalliche S.r.l. pr. n. 1437;

Ritenuta la necessità di acquisire, da parte dell'istituto convenzionato, per il predetto progetto, un supplemento istruttorio relativo alla struttura economica finanziaria dell'azienda;

Acquisito dall'istituto convenzionato, il supplemento istruttorio in data 19 settembre 2001, pervenuto in data 28 settembre 2001 prot. n. 11092;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

Tenuto conto del decreto dirigenziale del 4 ottobre 2001, n. 1068;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca applicata è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate.

Ditta: COMET COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. - Solario (Milano) - (classificata piccola media impresa).

Progetto: n. 1437.

Titolo del progetto: Sistemi innovativi di regolazione della portata di ventilatori centrif. ed elicoidali - Settore metalmeccanico.

Durata e data inizio progetto: 36 mesi dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal 22 maggio 2000.

Costo ammesso: L. 1.135.700.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: L. 389.700.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: L. 746.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: non eleg. = L. 389.700.000; Ea = 0; Ec = 0; extra UE = 0;

attivita di sviluppo precompetitivo: non eleg. = L. 746.000.000; Ea = 0; Ec = 0; extra UE = 0.

Agevolazione deliberate:

credito agevolato (CA) fino a L. 681.420.000 (euro 351.924,06);

credito nella spesa (CS) fino a L. 285.061.000 (euro 147.221,57).

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

La stipula del contratto è subordinata all'accensione di un mutuo di un miliardo di lire a favore della richiedente, di durata di cinque anni o più anni.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988;

altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis*, del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in euro 499.145,63 pari a lire 966.481.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03753

DECRETO 21 marzo 2002.

Determinazione dei Paesi meno avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari» ed, in particolare l'art. 13, comma 5;

Vista la nota in data 27 febbraio 2002 con la quale il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo suggerisce, per una maggiore corrispondenza con le finalità della normativa e con i bisogni di studenti provenienti da Paesi particolarmente svantaggiati, di integrare l'elenco dei Paesi a «basso sviluppo umano» così come definito in base agli indicatori statistici elaborati per il 2001 dall'United Nations Development Program, con quello determinato in ambito Nazioni Unite dei Paesi meno avanzati caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi da parte delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della valutazione della condizione economica, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato in premesse, agli studenti dei seguenti Paesi:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo Repubblica democratica del, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanatu, Yemen, Zambia.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2002

Il Ministro: MORATTI

02A03847

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», in Pantalla di Todi, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta olio extravergine di oliva «Umbria», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Umbria» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03841

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03842

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03843

DECRETO 25 marzo 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61360;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03844

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2000.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 12 gennaio 2000 dell'Associazione industriali della stessa provincia con la quale il dott. Marco Raffellini viene designato membro supplente, in sostituzione del dott. Luca Orlando, della medesima Commissione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Marco Raffellini è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del dott. Luca Orlando.

La Spezia, 24 gennaio 2000

Il direttore provinciale: LEGITTIMO

02A03839

DECRETO 28 marzo 2000.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 13 marzo 2000 dell'Unione agricoltori della stessa provincia con la quale l'avv. Damian Luca viene designato membro effettivo, in sostituzione del sig. Parodi Ugo, della medesima Commissione;

Decreta:

L'avv. Damian Luca è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Parodi Ugo.

La Spezia, 28 marzo 2000

Il direttore provinciale: LEGITTIMO

02A03838

DECRETO 15 giugno 2000.

Nomina di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 14 giugno 2000 della CNA con la quale viene designata la sig.ra Giannini Rosalia quale membro effettivo della medesima Commissione;

Decreta:

La sig.ra Giannini Rosalia è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

La Spezia, 15 giugno 2000

Il direttore provinciale: MANCINO

02A03835

DECRETO 15 giugno 2000.

Nomina di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 14 giugno 2000 dell'UIL con la quale viene designato il sig. Maccioni Gianni quale membro supplente della medesima Commissione;

Decreta:

Il sig. Maccioni Gianni è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

La Spezia, 15 giugno 2000

Il direttore provinciale: MANCINO

02A03836

DECRETO 15 giugno 2000.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 14 giugno 2000 dell'UIL con la quale viene designato il sig. Cozzani Marco quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Serri Riccardo, della medesima Commissione;

Decreta:

Il sig. Cozzani Marco è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Serri Riccardo.

La Spezia, 15 giugno 2000

Il direttore provinciale: MANCINO

02A03837

DECRETO 19 giugno 2000.

Nomina di un membro effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 15 giugno 2000 della Confartigianato con la quale viene designato il sig. Carloni Marco quale membro effettivo e la sig.ra Ballini Paola quale membro supplente della medesima Commissione;

Decreta:

Il sig. Carloni Marco è nominato membro effettivo e la sig.ra Ballini Paola membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

La Spezia, 19 giugno 2000

Il direttore provinciale: MANCINO

02A03834

DECRETO 29 giugno 2000.

Nomina della sig.ra Eufemia Paola Quadrelli a membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 22 giugno 2000 della Confesercenti con la quale viene designata la sig.ra Eufemia Paola Quadrelli quale membro effettivo della medesima Commissione;

Decreta:

La sig.ra Eufemia Paola Quadrelli è nominata membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione.

La Spezia, 29 giugno 2000

Il direttore provinciale: MANCINO

02A03832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B - b del 10 gennaio 1974 del direttore *pro-tempore* dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 21 febbraio 2002 prot. n. 4091 della UIL con la quale viene designato il sig. Scontrini Marco quale membro supplente, in sostituzione del sig. Maccioni Gianni, della medesima Commissione;

Decreta:

Il sig. Scontrini Marco è nominato membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Maccioni Gianni.

La Spezia, 26 febbraio 2002

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

02A03833

DECRETO 14 marzo 2002.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 119 del 21 gennaio 1974, con il quale è stata istituita presso l'ex U.P.L.M.O. ora direzione provinciale del lavoro di Treviso la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali lavoro;

Visto il proprio decreto n. 703 del 13 novembre 1998, con il quale è stata determinata una durata, fissata in quattro anni, per la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota datata 8 marzo 2002 con la quale sig.ra Cappellazzo dott.ssa Roberta rassegnava le proprie dimissioni da componente della Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la designazione sostitutiva dell'Unindustria di Treviso dell'11 marzo 2002 prot. n. 3101;

Decreta:

Il sig. Andriolo dott. Federico viene nominato componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione della sig.ra Cappellazzo dott.ssa Roberta, dimissionaria.

Treviso, 14 marzo 2002

Il direttore reggente: PARRELLA

02A03846

DECRETO 15 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Insieme 90» a r.l., in Maenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 23 luglio 2001 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Deserti Daniela;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione della sig.ra Deserti Daniela;

Decreta

di nominare il dott. Civisca Mauro, residente in Latina, via Paisiello s.n.c., con studio professionale sito nel comune di Latina in via P.L. Nervi n. 188 - Scala G - int. 23, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Insieme 90» a r.l., avente sede in Maenza, costituita in data 11 novembre 1990, rogito notaio Raffaella Mandato di Latina, repert. n. 60923, BUSC n. 2969/250619.

Latina, 15 marzo 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A03845

DECRETO 18 marzo 2002.

Ricostituzione delle speciali commissioni e del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle «Speciali commissioni»;

Considerato che il 25 marzo 2002 si concluderà il periodo di validità di quattro anni del comitato provinciale I.N.P.S. e delle speciali commissioni costituiti con decreto n. 2/1998 del 26 marzo 1998;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come novellato dall'art. 44 della legge n. 88/1989 che prevede come componenti di diritto i direttori *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Lucca e della sede provinciale I.N.P.S.;

Formulata sulla base dei dati in possesso dell'ufficio, la ripartizione tra i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'I.N.P.S., e interpellate in proposito tutte le organizzazioni sindacali interessate;

Rilevata dalle comunicazioni delle stesse organizzazioni sindacali e dai dati in possesso di questo ufficio, l'effettiva rappresentatività in sede provinciale delle organizzazioni stesse, alla stregua dei parametri oggettivi riconosciuti validi sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa, quale appunto in particolare la consistenza numerica degli iscritti, la partecipazione od organismi collegiali, il potere effettivo di partecipazione alla contrattazione collettiva, la presenza nei vari settori economici, la partecipazione all'attività conciliativa delle controversie individuali e collettive, la diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

Considerato che l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha predeterminato i settori relativi ai lavoratori autonomi, includendovi i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Considerato che, quanto ai tre posti riservati ai datori di lavoro, uno va attribuito al settore industriale, mentre i rimanenti vanno attribuiti agli altri settori presenti in provincia ed in particolare alle associazioni con preminente carattere datoriale;

Ritenuto che detti due posti vanno attribuiti ai settori commercio e agricoltura, rimanendo escluso l'artigianato che entra nel comitato in rappresentanza del lavoro autonomo, di cui è prevalentemente espressione, svolgendo inoltre un'attività preminentemente diretta alla produzione di beni e servizi come l'attività industriale;

Ritenuto che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito provinciale, sono le seguenti, ciascuna secondo un proprio grado di rappresentatività così come risulta dai dati in possesso dell'ufficio e dagli elementi forniti dalle singole associazioni;

Per quanto riguarda i lavoratori:

CGIL, CISL, UIL e UGL;

CIDA relativamente ai dirigenti d'azienda;

Per quanto riguarda i datori di lavoro:

nel settore agricoltura l'Unione provinciale agricoltori, la Confederazione nazionale coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

nel settore industriale l'Associazione industriali della provincia di Lucca e l'API Toscana;

nel settore commerciale e turistico l'Associazione del commercio e turismo della provincia di Lucca (Confcommercio) e la Confesercenti;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi:

nel settore artigianale l'Associazione libera artigiani (Confartigianato) e l'Associazione artigiani (CNA);

nel settore esercenti attività commerciali l'Associazione commercio e turismo (Confcommercio) e la Confesercenti;

nel settore agricolo la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e la Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni effettuate dalle singole organizzazioni sia per il comitato provinciale I.N.P.S. che per le speciali commissioni;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale presso la sede provinciale I.N.P.S. di Lucca ed è così composto:

Componenti di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Lucca;

2) il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Lucca;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Lucca;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Bertolucci Mario, CGIL;

Gori Marcello, CGIL;

Pieroni Ivana, CGIL;

Vezzosi Aldo, CGIL;

Barsotti Leandro, CISL;

Giannasi Pietropaolo, CISL;

Lapi Franco, CISL;

Lazzari Gonippo, CISL;

Di Clemente Lino, UIL;

Ricci Luana, UGL;

Niccolai Gisberto, CIDA;

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Pianezzi Elio, Associazione industriali;

Perna Roberto, Associazione commercio e turismo;

Berti Giovanni, Unione provinciale agricoltori;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Bruni Moreno, Associazione commercio e turismo;

Dini Cleto, Associazione libera artigiani;

Biagioni Elena, Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Sono altresì ricostituite le «Speciali commissioni» di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 con la seguente composizione:

Componenti di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Lucca;

2) il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria provinciale dello Stato di Lucca;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Lucca;

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

Biagioni Elena, presidente;

Coselli Antonio, rappresentante Coldiretti;

Domenici Italo, rappresentante Coldiretti;

Pinochi Giovanni, rappresentante CIA;

Ciardella Daniele, rappresentante CIA;

Commissione speciale artigiani:

Dini Cleto, presidente;

Borbotti Antonio, rappresentante Confartigianato;

Favilla Roberto, rappresentante Confartigianato;

Bianconi Annamaria, rappresentante CNA;

Gualtieri Arnaldo, rappresentante CNA;

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

Bruni Moreno, presidente;

Chifenti Oriano, rappresentante Confcommercio;

Giuntini Dante, rappresentante Confcommercio;

Ragghianti Enrico, rappresentante Confesercenti;

Mencarini Fabrizio, rappresentante Confesercenti.

Il comitato ha la durata di quattro anni a decorrere dal 26 marzo 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lucca, 18 marzo 2002

Il direttore: SARTI

02A03749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 209156 dell'11 marzo 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Milano, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo dal giorno 4 al giorno 6 marzo 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'uffficio provinciale di Milano, essendo stato causato dall'installazione di nuovi server per una migliore gestione delle applicazioni catastali nella sede di via Manin n. 29, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 564 in data 25 marzo 2002, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Milano limitatamente ai servizi catastali dal 4 al 6 marzo 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03888

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 1° marzo 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio medesimo per il giorno 1° marzo 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, essendo stato causato dalla sostituzione del server per una migliore gestione delle applicazioni catastali, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 marzo 2002, prot. n. 562, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Cremona il giorno 1° marzo 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03970

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Integrazione alla delibera CIPE n. 52 del 4 aprile 2001 concernente la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001. (Deliberazione n. 120/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;

Vista la propria delibera del 4 aprile 2001, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2001), con la quale in particolare al punto 1.3 si è disposta la progressiva riduzione delle quote di minimo impegnato nella fornitura per gli usi domestici dei servizi acquedottistici;

Vista la proposta formulata dal NARS nella seduta del 18 dicembre 2001;

Considerato che al fine di evitare distorsioni in talune aree del territorio occorre fissare dei limiti alla facoltà del gestore di incrementare la quota variabile della tariffa;

Ritenuto di consentire una maggiore flessibilità nelle modalità di riduzione del minimo impegnato onde accelerare il processo di eliminazione della quota minima impegnata;

Delibera:

Fermo restando quanto previsto al punto 1.3 della delibera n. 52 del 4 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2001), il gestore del servizio idrico ha facoltà di ridurre la quota di minimo impegnato oltre i 30 mc annui qualora l'incremento della parte variabile della tariffa, comprensivo dell'eventuale aumento già considerato per equilibrare la differenza tra ricavi e fatturato dell'anno precedente (isoricavo), non superi il 2%.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 126

02A03972

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Primo aggiornamento del contratto di programma nel settore turistico tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l. (Deliberazione n. 125/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999 nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la quale è stata disposta tra l'altro la proroga del summenzionato regime degli aiuti a finalità regionale;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della deliberazione 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997);

Vista la propria deliberazione 16 ottobre 1997, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l., che comporta investimenti complessivi pari a lire 520.566 milioni (di cui 25.000 milioni per infrastrutture) da realizzarsi nel periodo 1998-2002, che prevede un onere per lo Stato pari a lire 266.991,5 milioni (di cui 12.500 milioni per infrastrutture) e che assicura un'occupazione a regime di 1.574 unità di cui 547 fisse e 1.027 stagionali;

Vista la nota n. 1.167.536 del 13 dicembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive propone il riassestamento del contratto di programma e l'aggiornamento temporale del piano di investimenti con uno slittamento del termine previsto per il completamento degli investimenti al 31 dicembre 2004;

Considerato che la piena definizione del quadro normativo relativo ai contratti di programma nel settore turistico alberghiero ha comportato ritardi nella realizzazione degli interventi previsti;

Considerato che, con la sopra citata nota 13 dicembre 2001, il Ministero delle attività produttive fa presente che la società Nuova Concordia S.r.l. ha già sostenuto investimenti per oltre 81.000 milioni di lire (41,83 Meuro) nell'ambito del contratto di programma di cui sopra;

Tenuto conto che l'aggiornamento del contratto prevede significative modifiche all'intervento infrastrutturale inizialmente definito;

Ritenuto pertanto opportuno confermare la sola quota di risorse per infrastrutture da porre a carico della finanza di contratto;

Tenuto conto che con verbale in data 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Nuova Concordia S.r.l.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a lire 495.566 milioni, oltre a lire 12.500 milioni per infrastrutture, per un totale di lire 508.066 milioni (262,39 Meuro), così come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. L'onere a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali è confermato in lire 254.160 milioni (131,26 Meuro), ed è così ripartito: lire 39.889 milioni nell'anno 1999, lire 51.519 milioni nell'anno 2001, lire 77.364 milioni nel 2002, lire 55.294 milioni nel 2003 e lire 30.094 milioni nel 2004. Rimane altresì confermato l'onere per infrastrutture pari a lire 12.500 milioni (Meuro 6,46).

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 2.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

5. Le iniziative dovranno assicurare un'occupazione, a regime, non inferiore a 1.574 unità lavorative, di cui 820 fisse e 754 stagionali.

6. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente deliberazione, trasmettendo alla segreteria di questo comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 128

ALLEGATO

ARTICOLAZIONE INVESTIMENTI E CONTRIBUTI DISTINTI PER INIZIATIVA

In milioni di lire

INIZIATIVE	INVESTIMENTI	CONTRIBUTI
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI		
Medusa 1 / Dunonda	63.762	33.120
Medusa 2 / Calanè	35.456	17.282
Medusa Golf / Pineta Golf	40.030	20.431
FEC / Felisia	61.003	31.446
Villaggio Bungalow / Alborea	43.227	20.915
Albergo Centrale e Centro Congressi	73.585	36.732
Albergo Talassoterapia / Kalidria	38.503	18.635
Parco a tema / Felifonte	140.000	75.599
TOTALE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	**495.566**	**254.160**
INFRASTRUTTURE	12.500	12.500
TOTALE	**508.066**	**266.660**

02A03973

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22297-XV.J (3437) del 25 febbraio 2002, gli esplosivi da mina denominati:

«Premex 821»;

«Premex 831»;

«Premex 851»;

«Premex cava»;

«Premex cava W»;

«Premex cava S»;

«Premex cava SW»,

che la S.p.a. Pravisani intende produrre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26468-XV.J (2353) del 13 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 150» nella versione rosso + farfalle;

«sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 150» nella versione verde + farfalle;

«sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 150» nella versione blu + farfalle;

«sfera Giuliani colori a corona di farfalle calibro 150» nella versione viola + farfalle,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25986-XV.J (2447) del 13 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Ande 8 bianco»;

«Ande 8 blu»;

«Ande 8 giallo»;

«Ande 8 pioggia argento»;

«Ande 8 pioggia oro»;

«Ande 8 rosso»;

«Ande 8 tremolante bianco»;

«Ande 8 verde»;

«Ande 8 viola»;

«Ande 8 tremolante giallo»,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26462-XV.J (2347) del 13 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 100» nella versione rosso + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 100» nella versione verde + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 100» nella versione blu + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 100» nella versione viola + farfalle + lampi,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26463-XV.J (2348) del 13 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 75» nella versione rosso + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 75» nella versione verde + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 75» nella versione blu + farfalle + lampi;

«bomba cilindrica Giuliani farfalle e colori e lampi calibro 75» nella versione viola + farfalle + lampi,

che la «Pirotecnica Giuliani S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24344-XV.J (3273) del 25 febbraio 2002, i dispositivi estinguenti ed i loro componenti, qui di seguito riportati, che la ditta «Ripamonti dr. Gianni S.a.s.» intende importare dalla ditta Dynamit Nobel - Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza classificati nelle categorie e nei gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come appresso indicato:

V categoria - gruppo A - n. ONU 0432 - 1.4S

«Dynameco 200-E01»;

«Dynameco 200-E02»;

«Dynameco 200-M01»;

«Dynameco 300-E01»;

«Dynameco 300-E02»;

«Dynameco 300-M01»,

quando il dispositivo viene installato nell'impianto, di cui ne costituisce la protezione, è declassificato ai sensi e per gli effetti della nota B del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 10 maggio 1973).

V categoria - gruppo B - n. ONU 0325 - 1.4G

«Iniziatore elettrico tipo E01» per sistemi Dynameco;

«Iniziatore elettrico tipo E02» per sistemi Dynameco;

«Iniziatore a percussione M01» per sistemi Dynameco.

IV categoria

«Miscela pirotecnica» per sistemi Dynameco.

Con decreto ministeriale n. 557/B.29473-XV.J (2954) del 13 febbraio 2002, i sottoelencati manufatti esplosivi, che la «Meteor C.A.E. S.p.a.», con stabilimento in Ronchi dei Legionari (Gorizia), intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati con le denominazioni, nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico ed i relativi numeri ONU come di seguito indicato:

«Booster Guepard 900-01», prodotto dalla ditta Celerg S.A. (Francia): I categoria - gruppo A, n. ONU 0280, 1.1C;

«accenditore elettrico tipo 3850 P01», prodotto dalla ditta Davey Bickford Héry (Francia): III categoria, n. ONU 0073, 1.1B;

«Booster Guepard 900-01 completo di accenditore tipo 3850 P01», prodotto dalla ditta Celerg S.A. (Francia): I categoria - gruppo A, n. ONU 0281, 1.2C.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27199-XV.J (2638) del 13 febbraio 2002, il manufatto esplosivo denominato «colpo oscuro 90», che la «Palmieri S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22322-XV.J (3436) del 13 febbraio 2002, le polveri denominate «NC-PD 10/1», «NC-PD 10/2 Alarm», «NC-PD 15», «NC-PD 35», «NC-PD 40», «NC-PD 45», «NC-PD 50» e «NC-PT 60», che la «Fiocchi Munizioni S.p.a.», con sede in Lecco, intende importare dalla ditta Nitrokemia Rt. - Ungheria, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0161, 1.3C.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27502-XV.J (3465) del 25 febbraio 2002, il manufatto esplosivo denominato «MBEU 53442 kit cartucce per seggiolino tipo 04» e i relativi componenti denominati «MBEU 7751-1 cartridge» e «MBEU 7752-1 cartridge», che la «Sicamb S.p.a.», con sede in Latina, intende importare dalla ditta Martin Baker Aircraft Co. - Ltd - Regno Unito, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0276, 1.4C.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25985-XV.J (n. 2446) del 25 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

«Ande 7 blu»;

«Ande 7 giallo»;

«Ande 7 pioggia argento»;

«Ande 7 pioggia oro»;

«Ande 7 rosso»;

«Ande 7 tremolante bianco»;

«Ande 7 verde»;

«Ande 7 viola»;

«Ande 7 tremolante giallo»;

«Ande 7 bianco»,

che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A03679 a 02A03689

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) con deliberazione n. 53 del 29 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Augusto Gomez De Ayala, della rag. Emilia Tramontano e del rag. Michele Gaglione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 11857/GAB./6ºSett. del 19 novembre 2001, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Emilia Tramontano, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in quanto le sue condizioni di salute non le consentono di proseguire l'attività e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Mariagrazia Cerciello.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2002 la dott.ssa Mariagrazia Cerciello è stata nominata ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione della rag. Emilia Tramontano.

02A03690

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8794
Yen giapponese	115,80
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,61270
Corona svedese	9,0867
Franco svizzero	1,4674
Corona islandese	86,60
Corona norvegese	7,6230
Lev bulgaro	1,9487
Lira cipriota	0,57584
Corona ceca	30,072
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,35
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5576
Lira maltese	0,3999
Zloty polacco	3,5895
Leu romeno	28968
Tallero sloveno	224,1146
Corona slovacca	41,460
Lira turca	1138000
Dollaro australiano	1,6451
Dollaro canadese	1,3978
Dollaro di Hong Kong	6,8590
Dollaro neozelandese	1,9925
Dollaro di Singapore	1,6150
Won sudcoreano	1165,21
Rand sudafricano	9,8790

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04159

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana kedrion».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 86 del 27 febbraio 2002

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: ALBUMINA UMANA KEDRION.

Variazione A.I.C.: Nuova confezione - aggiunta/eliminazione accessori associati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata l'eliminazione del set infusionale relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 006557072 - «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml + set.

La confezione varia da «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml + set a 20g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml.

Il numero di A.I.C. varia da 006557072 a 006557096.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 006557021 - «25 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml + set;

A.I.C. n. 006557033 - «25 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml + set;

A.I.C. n. 006557084 - «20 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 006557096 - «20 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di A.I.C. 006557072 possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipozid».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 108 del 1º marzo 2002

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Robert Koch 1.2, codice fiscale n. 03004600965;

Medicinale: LIPOZID.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica degli eccipienti. Pertanto la composizione della sospensione di filmatura delle compresse del medicinale risulta modificata come di seguito riportato.

Per la confezione 025443060:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da idrossipropilmetilcellulosa 13,8 mg - titanio biossido 5,25 mg - talco 8,25 mg - polietilenglicole 2,7 mg a idrossipropilmetilcellulosa 13,8 mg - titanio biossido 5,25 mg - talco 8,25 mg - polietilenglicole 2,625 mg - simeticone 0,075 mg.

Per la confezione 025443096:

principio attivo: invariato;

eccipienti: da idrossipropilmetilcellulosa 18,35 mg - titanio biossido 7,1 mg - talco 10,95 mg - polietilenglicole 3,6 mg a idrossipropilmetilcellulosa 18,4 mg - titanio biossido 7,0 mg - talco 11,0 mg - polietilenglicole 3,5 mg - simeticone 0,1 mg relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025443060 - 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 025443096 - «TC» 20 compesse 900 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025443060 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 025443096 - «900 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1136 del 4 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

A.I.C. n. 034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica appartata: sostituzione del test di identità per la componente polio sul prodotto finito con saggio quantitativo per la determinazione del titolo dell'antigene D.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto provvedimento UPC/II/1137 del 4 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del test di identità per la componente polio sul prodotto finito con un saggio quantitativo per la determinazione del titolo dell'antigene D.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Suprefact»

Estratto provvedimento UPC/II/1138 del 12 marzo 2002

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Specialità medicinale: SUPREFACT.

Confezioni e A.I.C. n.: 025540042/M - «Depot 3 mesi» impianto con siringa preriempita.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0144/001/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/-farmaceutica.

Modifica apportata: cambiamento delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03932

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini D.O.C. Bosco Eliceo in data 27 giugno 2001, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Ha espresso, nella riunione del 30 - 31 gennaio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BOSCO ELICEO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» accompagnata da una delle specificazioni di cui all'art. 2 è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» con una delle specificazioni sotto indicate è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Fortana:

vitigni: Fortana almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Merlot:

vitigni: Merlot almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e di Ravenna, a bacca rossa e sapore non aromatico presente nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Sauvignon:

vitigni: Sauvignon almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano Romagnolo presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale;

Bianco:

vitigni: Trebbiano Romagnolo almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30% anche le uve dei vitigni Sauvignon e Malvasia bianca di Candia. È tollerata la presenza fino ad un massimo del 5% del totale di uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati nelle province di Ferrara e Ravenna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere prodotte nell'interno della zona comprendente per la provincia di Ferrara l'intero territorio comunale di Goro, Mesola, Lago Santo e parte dei comuni di Comacchio. Argenta e Codigoro, e per la provincia di Ravenna parte dei comuni di Ravenna e Cervia.

Tale zona è cosi delimitata: di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite segue dalla costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-ovest fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca) e lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune (km 61.500 circa). Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il confine di Codigoro in località Tenuta Varano, segue il confine in direzione sud-ovest sino al suo incrocio con il confine comunale di Massa Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui abbandona l'argine dei Borgazzi.

Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi, sempre verso sud, segue l'argine Agosta fino all'idrovoro Umana e segue verso ovest il canale circondariale Mezzano sud sino ad intersecare la canaletta di irrigazione n. 3 verso sud e attraverso la via circondariale pioppa ed il canale dominante «pioppa». Seguendo il confine di frazione di Filo in direzione ovest e scendendo fino ad incro-

ciare la via Campazzo Oca e successivamente arriva al ponte Tamerischi per poi seguire in direzione nord-ovest lo scolo Bindella fino all'incrocio di via Parata e l'omonimo scolo.

Prosegue in linea retta sud fino ad incrociare il confine di provincia Ferrara Ravenna, in prossimità della strada provinciale S. Biagio - Anita alla progressiva chilometrica 41.

Prosegue lungo il confine di provincia in direzione est fino al Passo di Po, da questa località il confine scende a sud lungo le vie Nigrisoli e Guerrini fino ad intersecare la strada provinciale n. 24 Conventello - Savarna che la segue fino all'incrocio con la s.s. n. 16 Adriatica; da questo punto si prosegue verso sudest lungo detta statale e la circonvallazione esterna di Ravenna fino al confine comunale di Cervia. Proseguendo nella stessa direzione si giunge al confine con la provincia di Forlì in località Tagliata e lungo questo verso est raggiunge la costa per risalire da essa verso nord sino al confine con la provincia di Ferrara che la segue fino al passo Po da dove è iniziata la delimitazione per la provincia di Ravenna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Bosco Eliceo» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati su terreni prevalentemente sabbiosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata, avente le caratteristiche previste dall'art. 2, non deve superare i 150 q.li ettaro.

A detto limite, anche in annate favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite indicato.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Emilia-Romagna con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 7, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione. è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentito il Consorzio di tutela competente per la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al primo comma, con specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura possano avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che avendo già imbottigliato il vino «Bosco Eliceo», ne facciano espressa documentata richiesta.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol ai vini «Fortana» e «Bianco» e di 10% vol ai vini «Merlot» e «Sauvignon».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche suggerite dalla esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Fortana»:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, o abboccato, o amabile, o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), corposo, moderatamente tannico, sapido, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Merlot»:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: secco, o abboccato, sapido. armonico, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22.0 g/l.

«Sauvignon»:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato quasi aromatico;

sapore: secco, o abboccato, o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol:

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Bianco:

colore: paglierino chiaro;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: secco, o abboccato, o amabile o dolce (zucchero residuo massimo 75,0 g/l), fresco, gradevolmente armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

Art. 7.

I vini «Bosco Eliceo Fortana», «Bosco Eliceo Sauvignon» e «Bosco Eliceo Bianco» possono essere prodotti nel tipo frizzante con le medesime caratteristiche di cui all'art. 6.

Art. 8.

Alla denominìzione di origine controllata «Bosco Eliceo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo.

In etichetta sono obbligatorie le indicazioni amabile, dolce per le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.

02A03857

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto ferroviario. Accordo sui servizi minimi essenziali nel settore del trasporto ferroviario del 23 novembre 1999, come modificato dall'accordo del 18 aprile 2001.

La società F.S., assistita da Agens, e le organizzazioni sindacali firmatarie, in attuazione della legge n. 146/1990 e del «Patto sulle politiche di concertazione sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti», del 23 dicembre 1998, concordano la seguente disciplina attuativa della legge stessa.

1. EFFICACIA.

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa in materia.

L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio; eventuali future trasformazioni organizzative significative potranno richiedere un suo aggiornamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

a) le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità ed alle franchigie (di cui ai successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7), si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.;

b) le disposizioni relative alla revoca degli scioperi proclamati, al divieto degli scioperi concomitanti, all'intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi nonché alle prestazioni indispensabili (di cui ai successivi punti 3, 4 e 5) si applicano soltanto al personale addetto alla circolazione dei treni, delle navi traghetto ed al personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: servizi di manutenzione nei limiti di seguito indicati, assistenza, informazione).

3. NORME GENERALI.

Lo sciopero consiste:

nell'astensione dalla prestazione e nell'abbandono dell'impianto per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori chiamati alla protesta;

nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie.

Non sono altresì ammessi scioperi le cui modalità di effettuazione prevedano:

astensioni delle mansioni;

riferimento a turni di servizio;

articolazioni d'orario diverse nell'ambito dei settori della circolazione treni, ovvero ad essa collegati da nesso di strumentalità tecnica o organizzativa come individuati al precedente punto 2-*b*;

ritardi in partenza di treni o navi.

3.1. *Preavviso*.

Il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni, od a venti giorni nel caso previsto dal successivo paragrafo 4.2.4.

3.2. *Proclamazione*.

3.2.1. La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Gli scioperi successivi potranno essere proclamati dallo stesso soggetto solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero, dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto 3.4.

3.2.2. La proclamazione dovrà contenere ai fini della validità del preavviso l'indicazione della data dell'astensione, l'ora d'inizio e di termine della stessa, il personale e l'ambito territoriale interessati, la firma e la chiara indicazione del soggetto proclamante.

Per le parti incompatibili con il presente accordo, le nuove modalità di abbandono del servizio saranno concordate entro il 30 gennaio 2000.

3.2.3. In caso di proclamazione di sciopero, anche al fine di evitare le concomitanze previste al punto 3.6 e di assicurare il rispetto della rarefazione di cui al punto 3.3, le parti adotteranno la seguente procedura:

a) i soggetti proclamanti sono tenuti ad informarsi del calendario degli scioperi già proclamati presso l'Osservatorio sugli scioperi del settore trasporti istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e quindi notificheranno la decisione di proclamare lo sciopero alle Ferrovie dello Stato S.p.a., al numero di fax da esse indicato, ed all'Osservatorio stesso, prima che tale decisione sia stata comunicata ad altro destinatario;

b) le Ferrovie dello Stato S.p.a. ne accuseranno immediata ricevuta ai soggetti proclamanti al numero di fax da essi indicato.

3.3. *Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero*.

3.3.1. La durata massima di ogni azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive. Gli scioperi di 24 ore devono iniziare alle ore 21 fermo restando quanto previsto al punto 1.

3.3.2. Nell'ambito della stessa vertenza, la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle 9.01-17,59 oppure dalle 21,01-5,59. I limiti previsti dal presente punto 3.3.2. non si applicano al personale delle NN/TT sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci.

3.3.3. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).

3.4.4. L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1.

3.3.5. Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento dell'azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale non si applica la regola della rarefazione, coerentemente con quanto previsto dal primo capoverso del punto 6.1 del citato Patto del 23 dicembre 1998.

3.4. *Revoca dello sciopero proclamato*.

3.4.1. Al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di fornire all'utenza le informazioni di cui all'art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.

3.4.2. Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazione non seguite da scioperi (c.d. «effetto annuncio»), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di garanzia o della Pubblica autorità, ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.

3.4.3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

3.5. *Franchigie*.

3.5.1. I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 27 luglio al 3 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;

dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

3.5.2. Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

3.6. *Divieto di scioperi concomitanti.*

Non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza.

In caso di scioperi nazionali non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato, [salvo quanto previsto dal punto 3.3.5, secondo capoverso.

3.7. *Sospensione dello sciopero.*

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI.

4.1. *Articolazione delle prestazioni indispensabili.*

4.2. *Le prestazioni indispensabili degli addetti alla circolazione dei treni da assicurare in caso di sciopero sono così articolate:*

4.2.1. nei giorni feriali, devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza;

4.2.2. nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al successivo punto 4.2.4., deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all'arrivo alla stazione di destinazione.

Vanno garantiti i treni straordinari nazionali ed internazionali destinati a pellegrinaggi di passeggeri necessitanti di assistenza sanitaria, la cui effettuazione è già stata concordata con gli utenti interessati in precedenza alla proclamazione:

4.2.2-*a)* vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso.

I treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori;

4.2.2-*b)* al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull'orario FS, sarà assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all'utenza nei termini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario.

La società potrà far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l'arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l'utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformità a quanto previsto al punto 5.

4.2.3. Le prestazioni indispensabili di cui ai paragrafi precedenti saranno verificate ed aggiornate a cura della Società ad ogni cambio d'orario, assicurando equivalenti volumi di offerta, e formeranno oggetto di negoziato preventivo con le organizzazioni sindacali nazionali.

Con la stessa cadenza la Società predisporrà e concorderà con le organizzazioni sindacali regionali un piano di presenziamento delle linee e degli impianti interessate al passaggio dei treni.

Al momento della entrata in vigore del presente accordo tale piano di presenziamento verrà concordato con le organizzazioni sindacali nazionali.

In caso di esito negativo del confronto, si sottoporrà il dissenso alla Commissione di garanzia alle cui decisioni le parti stesse si atterranno.

4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviaria o dell'accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:

a) si svolga in giorno festivo;

b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;

c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21 del giorno prefestivo;

d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo;

e) abbia un preavviso non inferiore a venti giorni e non superiore a trentacinque giorni non computando in tale intervallo massimo, i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo;

f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato;

g) sia garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)* dalle ore 17,59 di domenica;

le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere *f)* e *g)*, consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.

L'elenco dei treni di cui alla lettera *f)* sarà pubblicato in apposito quadro dell'orario al pubblico e sarà aggiornato previo accordo tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo, di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti.

Per quanto riguarda le linee e le stazioni non interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)*, la ripresa del servizio del personale scioperante rimane confermata alle ore 21 di domenica.

A partire dalle ore 17,59, nelle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)* il personale, ove scioperante, garantirà il servizio di assistenza a terra (informazione, assistenza e accoglienza). Il personale delle biglietterie, ove scioperante, riprenderà il servizio alle ore 21 della domenica.

Il personale di stazione e di assistenza a terra che garantirà la ripresa è quello del turno pomeridiano, che, ove scioperante, inizierà servizio alle ore 17,59.

Il personale di macchina e il personale di bordo, ove scioperante, garantirà l'effettuazione di cui alla lettera *f)* presentandosi in servizio a partire dalle ore 17,59 in relazione all'orario programmato di partenza del treno sul quale, presta servizio; il relativo personale addetto alla distribuzione, ove scioperante, inizierà il servizio alle ore 17,59.

I dirigenti movimento, ove scioperanti, dovranno garantire la circolazione dei soli treni di cui alla lettera *f)*.

4.2.5. In occasione delle iniziative di sciopero, le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione.

4.3. *Prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi strumentali alla circolazione dei treni.*

4.3.1. Il personale addetto ai servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa (in particolare: manutenzione, assistenza, informazione) è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni garantiti a norma dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2).

Qualora lo sciopero riguardi soltanto il personale del settore dell'assistenza e dell'informazione, detto personale è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare i servizi stessi con riferimento a tutti i treni circolanti.

4.3.2. *Personale addetto alla manutenzione.*

In caso di sciopero dovrà essere assicurata la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee e degli impianti e dei rotabili in genere.

A tal fine:

il personale dei posti pilota di telecomando TE e DOTE, nonché il personale inserito nei turni rotativi d'esercizio con compiti di pronto intervento, verrà comandato nel numero strettamente necessario per ciascun turno;

il restante personale d'esercizio delle infrastrutture operante in turni fissi assicurerà, previo accordo tra F.S. e organizzazioni sindacali regionali, il pronto intervento per il ripristino e la funzionalità delle linee e degli impianti secondo i turni di reperibilità in vigore (non saranno pertanto predisposti ulteriori specifici comandi al personale);

il personale della manutenzione rotabili assicurerà, previo accordo tra F.S. e organizzazioni sindacali regionali, il pronto intervento ed un presenziamento minimo degli impianti di manutenzione volto a garantire la funzionalità dei rotabili in servizio ai treni.

Allo scopo di disciplinare operativamente tali servizi:

a) annualmente la Società, d'intesa con le organizzazioni sindacali regionali, predisporrà un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati;

b) in caso di mancato accordo la Società provvederà a varare, in via provvisoria, un proprio programma;

c) il dissenso si sottoporrà alla Commissione di garanzia.

4.3.3. *Il personale addetto all'informazione e assistenza alla clientela.*

In caso di sciopero dovrà essere garantita:

l'informazione necessaria ai clienti per la fruizione del livello dei servizi;

l'attività di assistenza e accoglienza della clientela, con particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori disabili.

A tal fine la Società annualmente predisporrà e presenterà alle organizzazioni sindacali regionali un piano di presenziamento massimo negli impianti in questione, che dovrà interessare le biglietterie laddove mancassero gli uffici informazione e che formerà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.

In caso di esito negativo del confronto, si sottoporrà il dissenso alla Commissione di garanzia. Al fine di garantire agli utenti l'efficienza dei servizi di informazione di cui al paragrafo precedente, le Ferrovie dello Stato S.p.a. potrà predisporre un adeguato organico di emergenza, anche comandando temporaneamente personale da altri comparti organizzativi.

5. PERSONALE COMANDATO.

I comandi vengono disposti dalla Società.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai propri programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.

Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione, la sua adesione o meno all'agitazione.

Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.

Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sarà corrisposta la retribuzione proporzionale all'impegno orario prestato.

Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera e completa prestazione lavorativa nell'ambito della Direzione compartimentale movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

ACCORDO 18 aprile 2001 IN TEMA DI PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE NEL TRASPORTO FERROVIARIO

Procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive

Il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal e Ugl Ferrovie convengono che, nel corso delle procedure di raffreddamento e conciliazione disciplinate dal presente accordo, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e l'Azienda non adotterà misure unilaterali sulle materie del contendere; inoltre, le parti recederanno dalle iniziative unilaterali eventualmente già prese.

Le procedure di cui ai punti A.1 e B.1 del presente accordo sono attuative di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Le procedure e le modalità per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi aziendali ed i relativi periodi di raffreddamento saranno regolati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie, in conformità a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

A) Livello nazionale.

1. In caso di controversie collettive riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione adeguatamente motivata, l'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.

La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato.

Alla scadenza dei dieci giorni dall'apertura del confronto, se questo non si è positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso.

L'impossibilità di addivenire ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, è logicamente coincidente con il termine dell'espletamento delle procedure stesse, fermo restando che, come previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tentativo di conciliazione amministrativa.

L'attivazione della procedura sopra regolata, così come la sottoscrizione del verbale di cui al successivo punto 3, non produce alcun effetto ai fini della titolarità negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa.

2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta ed articolata proposta da parte dell'Azienda o delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo, quindi non per controversie collettive di cui al precedente punto 1, è prevista una fase di raf-

freddamento e conciliazione di ulteriori 5 giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata anche alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio di conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Al termine della procedura attivata ai sensi del precedente punto 1, ovvero ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale di certificazione, da inviare alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante:

l'impossibilità di addivenire ad un accordo, che equivale a verbale di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo;

ovvero

il raggiungimento dell'accordo e quindi l'espressa dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione.

B) Livello periferico.

1. In caso di controversie collettive riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione adeguatamente motivata, l'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato.

Alla scadenza dei dieci giorni dall'apertura del confronto, se questo non si è positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso.

L'impossibilità di addivenire ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, è logicamente coincidente con il termine dell'espletamento delle procedure stesse, fermo restando che, come previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alle Autorità terze per il tentativo di conciliazione amministrativa.

L'attivazione della procedura sopra regolata, così come la sottoscrizione del verbale di cui al successivo punto 3, non produce alcun effetto ai fini della titolarità negoziale dell'organizzazione sindacale partecipante alla procedura stessa.

2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta e articolata proposta da parte dell'Azienda o delle strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e del presente accordo, quindi non per le controversie collettive di cui al precedente punto 1, è prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata per conoscenza alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Al termine della procedura attivata ai sensi del precedente punto 1, ovvero ai sensi del precedente punto 2, le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale di certificazione, da inviare alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante:

l'impossibilità di addivenire ad un accordo, che equivale a verbale di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo;

ovvero

il raggiungimento dell'accordo e quindi l'espressa dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione.

Roma, 18 aprile 2001

ACCORDO 29 OTTOBRE 2001 IN TEMA DI INTERVALLI E DI SCIOPERI FESTIVI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Verbale di accordo

Visto l'accordo del 18 aprile 2001, al fine di completare l'adeguamento dell'accordo del 23 novembre 1999 sui servizi minimi in caso di sciopero alle modifiche che la legge n. 83/2000 ha introdotto alla legge n. 146/1990 ed in attuazione dell'accordo del 2 marzo 2001, FS S.p.a., assistita da Agens, e le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma/Fast-Confsal e Ugl-Ferrovie concordano quanto segue.

Il testo del punto 4.2.4. dell'accordo 23 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

«4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le attività ferroviarie o dell'accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:

a) si svolga in giorno festivo;

b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;

c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21,00 del giorno prefestivo;

d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo;

e) abbia un preavviso non inferiore a venti giorni e non superiore a trentacinque giorni, non computando in tale intervallo massimo i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo;

f) sia garantita l'effettuazione dei treni di cui all'allegato;

g) sia garantita l'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)* dalle ore 17,59 di domenica;

le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere *f)* e *g)*, consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2.a. Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.

L'elenco dei treni di cui alla lettera *f)* sarà pubblicato in apposito quadro dell'orario al pubblico e sarà aggiornato previo accordo tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti.

Per quanto riguarda le linee e le stazioni non interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)*, la ripresa del servizio del personale scioperante rimane confermata alle ore 21.00 di domenica.

A partire dalle ore 17,59, nelle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)* il personale, ove scioperante, garantirà il servizio di assistenza a terra (informazione, assistenza e accoglienza). Il personale delle biglietterie, ove scioperante, riprenderà il servizio alle ore 21.00 della domenica.

Il personale di stazione e di assistenza a terra che garantirà la ripresa è quello del turno pomeridiano, che, ove scioperante, inizierà il servizio alle ore 17,59.

Il personale di macchina e il personale di bordo, ove scioperante, garantirà l'effettuazione dei treni di cui alla lettera *f)* presentandosi in servizio a partire dalle ore 17,59 in relazione all'orario programmato di partenza del treno sul quale presta servizio; il relativo personale addetto alla distribuzione, ove scioperante, inizierà il servizio alle ore 17,59.

I dirigenti movimento, ove scioperanti, dovranno garantire la circolazione dei soli treni di cui alla lettera *f)*.».

Il testo del punto 3.3.4. dell'accordo 23 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

«3.3.4. L'intervallo fra un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2.1.».

Il primo comma del punto 3.3.5. dell'accordo 23 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

«Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del succes-

sivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.»:

Entro il prossimo cambio orario le parti procederanno alla completa individuazione di quanto previsto al punto 4.2.3 dell'accordo del 23 novembre 1999.

Roma, 29 ottobre 2001.

02A03969

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della «CreditRas Assicurazioni S.p.a.», in Milano

Con provvedimento n. 2071 del 27 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della «CreditRas Assicurazioni S.p.a.», con le modifiche deliberate in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 5. (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000) diviso in n. 10.000.000 di azioni del valore nominale di euro 0,52 [a seguito di arrotondamento per eccesso ai centesimi del valore nominale di ciascuna azione mediante prelievo dal fondo «Altre riserve»]);

art. 31. (In relazione ai requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale, individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Invariato il resto dell'articolo).

02A03971

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 18 dicembre 2001, recante: «Rinnovo dei termini relativi all'adozione di misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione ai fenomeni siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione. (Deliberazione n. 8).».

Si comunica che la delibera n. 8 del Comitato istituzionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1º marzo 2002 la quale riporta la dicitura «Il presidente dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione....*omissis*... Il Presidente Matteoli» si intende così modificata: «Il presidente del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione... *omissis*... Il segretario generale ing. Rusconi - il Presidente Matteoli».

02A03986

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 000536 del 5 febbraio 2002 del direttore generale sanità e politiche sociali, la società S.E.M. Sorgenti emiliane Modena S.p.a. con sede legale e stabilimento in Ospitale di Fanano (Modena), partita IVA n. 01583280365, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua di sorgente denominata «EDEA» in contenitori di policarbonato da litri 18,9.

02A03754

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro servizi One piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 641 del 4 marzo 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Centro servizi One piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1º settembre 1997, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Caterina Ciuti, con studio in Trieste, via Cappello n. 10.

02A03755

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mirabel società cooperativa a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 640 del 4 marzo 2002 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Mirabel società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 maggio 1993, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3.

02A03751

Gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa distributori latte e derivati società cooperativa a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 642 del 4 marzo 2002 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa distributori latte e derivati società cooperativa a r.l.» con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6.

02A03752

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651086/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035